

FONTI DI DIRITTO NELL'ALBANIA MEDIEVALE

RIASSUNTO.- Gli Statuti di Scutari sono un testo giuridico redatto in veneziano prima del 1346. È frutto di fonti giuridiche diverse: diritto veneziano, consuetudini albanesi, diritto bizantino e anche diritto serbo. Sono espressione di larga autonomia: il potere più rilevante, quello di giurisdizione, durante il dominio serbo era dei giudici cittadini. Alcuni decenni dopo, sotto la dominazione veneziana quel potere passò interamente nelle mani del Rettore veneto.

ABSTRACT.- The Statutes of Shkodra is a legal text written in Venetian language before 1346. It is the result of various legal sources: Venetian law, Albanian customs, Byzantine law and also Serbian law. They are an expression of a great autonomy: the most important power, that of jurisdiction, during the Serbian rule was that of the city judges. A few decades later, under Venetian rule, this power passed entirely into the hands of the Venetian Rector.

1. Sistemi diversificati e sovrapposti.

Comunemente si parla dell'esistenza di due sistemi giuridici in Europa: del sistema giuridico continentale, basato sul diritto positivo, e del sistema giuridico anglosassone basato sul diritto consuetudinario (*common law*)¹. Nella storia dei popoli europei, il diritto consuetudinario corrisponde ad una fase primitiva della società, che già nel VI secolo l'imperatore Giustiniano fece in parte confluire e sciogliere nelle sue raccolte di leggi². Per quanto riguarda l'Albania, del diritto consuetudinario si parla esplicitamente in due lettere del 1272 di Carlo I d'Angiò, in cui l'appena proclamatosi *rex Albaniae*, promette ai signori locali di rispettare "tutte le loro buone usanze e consuetudini"³. Ma queste "buone usanze e consuetudini" dovevano pur convivere con il diritto feudale del Regno di Napoli, sistemato sin dai tempi di Federico II

¹ Joseph Dainow, 'The Civil Law and the Common Law: some points of comparison', *The American Journal of Comparative Law*, 15, nr. 3 (1966-1967) 419 et sq.; Lisa Bénou, 'Droit positif-droit coutumier: une relation conflictuelle ou un dialogue continu', in: *L'Homme et son environnement dans le Sud-Est Européen*, Actes du X^e Congrès de l'Association Internationale du Sud-Est Européenne, Paris 24-26 Septembre 2009, (Paris 2011) 252, 253.

² G. Ostrogorsky, *Storia dell'Impero Bizantino* (Torino, 1968) 65-66.

³ 'omnes bonos usus et consuetudines eorum', in L. Thalloczy, C. Jireček, M. Šufflay (ed.) *Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia* (= *Acta Albaniae*), vol. I, (Wien 1913) 77, nr. 269.

Hohenstaufen nelle "Constitutiones" di Melfi⁴. E, certamente con l'ormai consolidato diritto pubblico bizantino, che era in vigore sin dai tempi di Giustiniano. Dunque, anche in Albania si possono cogliere i punti essenziali "di quel trapasso dalla pratica della *consuetudo*, inizialmente forma unica di disciplina dei *boni mores*, alla legge scritta positiva, cioè allo sviluppo di un ordine giuridico non affidato soltanto al responso dell'interprete, al *consilium* dei *probi homines*, ma anche alla *lex* del giudice"⁵. Ovviamente, non si tratta d'una scomparsa definitiva della *consuetudo* a beneficio della moderna *lex*, che in Albania prevalse definitivamente solo dopo la fondazione dello stato albanese, agli inizi del XX secolo. Fino ad allora, i due sistemi sono convissuti l'uno accanto all'altro, interferendo ed influenzandosi a vicenda. Numerose testimonianze dirette dei secoli XI-XV dimostrano come nel trattare cause civili e penali relative a questioni di proprietà, eredità, matrimonio, offesa, furto, omicidio, si sovrapponevano e si intrecciavano vari sistemi di diritto, dal diritto consuetudinario albanese (il Kanun) a quello canonico, al diritto imperiale bizantino, a quello angioino e poi serbo, per arrivare verso la metà del XIV secolo agli statuti comunali e, infine, al sistema giuridico ottomano (Kanunname)⁶. Il diritto bizantino, incarnato sostanzialmente nel *Codex Justinianus* e sue successive addizioni, rimase in vigore anche dopo il crollo dell'Impero Bizantino avvenuto con la Quarta Crociata, nel 1204.

Allora, buona parte dell'Albania entrò a far parte di due formazioni post-bizantine, il Despotato d'Epiro⁷ e il Principato di Albano (Ἀλβανον, Albanum, Рабънь), quest'ultimo comprendente i territori dell'attuale Albania centrale, attorno al castello di Kruja⁸. A queste due entità statali postbizantine si riferisce un importante numero di cause civili e penali coinvolgenti donne e uomini albanesi e trattate con somma saggezza da due rappresentanti eminenti della giurisprudenza pubblicistica e canonistica bizantina, Demetrio Komatiano e Joan Apokauko, arcivescovo d'Ochrida

⁴ J. Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Frederici II*, vol. I (Parisiis 1859) CDXIII; vol. IV, 182; vol. V, 958; J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, vol. I (Innsbruck 1868), 364-365; D. Abulafia, *Frederick II, a Medieval Emperor* (London 1988), 202-225; P. Xhufi, 'Shqipëria dhe Mbretëria e Sicilisë në kohën e Manfredit Hohenstaufen dhe të Karlit I Anzhu', in: Pëllumb Xhufi, *Dilemat e Arbrit. Studime mbi Shqipërinë mesjetare* (Tiranë 2006) 147-154.

⁵ R. Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, vol. I (Milano 1968) 172.

⁶ J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata*, vol. VI (Paris-Roma 1891) col. 1-13, 21-25, 49, 339-350, 423-425, 437, 517, 521, 541, 568; Ernest Stein, *Histoire de Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, vol. II (Paris 1949); L. Nadin, *Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469*, Roma, 2002; J. Kabrda, 'Kodet turke (Kanunname) në lidhje me Shqipërinë dhe rëndësia e tyre për historinë kombëtare', in *Buletin i Shkencave Shoqërore*, nr. 4, 1958.

⁷ P. Lemerle e L. Stiernon rivelano che i termini 'Despotato d'Epiro' e 'despoto d'Epiro' usati da D. M. Nicol, non si trovano nelle fonti d'epoca, dunque sono impropri. Solo nella versione aragonese della Cronaca di Morea si parla di 'le dispot de la Arta', ma già siamo alla fine del XIV secolo. Ved. P. Lemerle, in: *Byzantinische Zeitschrift*, 51 (1958) 401-403; L. Stiernon, 'Les origines de Despotate d'Épire', *Revue des Études Byzantines*, 17 (1959) 124.

⁸ A. Soloviev, 'Eine Urkunde des Panhypersebastos Demetrios, megas archon von Albanien', *Byzantinische Zeitschrift*, 34 (1934) 305; A. Ducellier, *La façade maritime de l'Albanie au Moyen âge. Durazzo et Valona du XI^e au XV^e siècle*, (Tessaloniki 1981) 63, 138-145.

il primo, e metropolita di Naupaktos il secondo⁹. Ci introduce nello spirito dei tempi un caso del 1216, che riguardava il diritto matrimoniale e che coinvolgeva un signore di Kruja, il *pansebaste* Gregorio Kamona. Questi, rimasto vedovo dopo la morte della prima moglie, figlia del fu principe d'Albano, Gjin di Progon, andò a seconde nozze con Comnena, figlia del re di Serbia, Stefano Nemanja, e nipote dell'imperatore bizantino Alessio III Angelo, anch'essa rimasta vedovadopo la morte di Demetrio di Progon, niente meno che fratello del principe Gjin. Evidentemente, c'erano stati dei rumori attorno a questo matrimonio, che riguardavano legami di parentado tra i due sposi, nati da precedenti matrimoni. Perciò, Kamona si rivolse all'arcivescovo di Ochrida, Demetrio Komatiano, esperto tanto nel diritto canonico, quanto in quello pubblico, per decidere se, appunto, il suo secondo matrimonio era compatibile con la legge imperiale e quella divina¹⁰; oppure, se era illegittimo, come i suoi detrattori sostenevano¹¹. Dopo un lungo e cavilloso ragionamento, fondato su citazioni e riferimenti sia al diritto canonico che alle leggi di stato, il giurista sostenne che il matrimonio era pienamente legittimo, poiché era evidente la sua compatibilità con la legge, col *tomos* della Chiesa e con le decisioni del suo sinodo¹². In particolare Komatiano esclude ogni possibile legame di sangue tra la prima e la seconda moglie di Kamona, “poiché appartengono a radici diverse, e da radici diverse non possono nascere legami di sangue”¹³. Ora, va ricordato, che la stessa preoccupazione per evitare matrimoni tra persone dello “stesso sangue” e della “stessa gente” si nota anche nel diritto consuetudinario albanese, raccolto nel cosiddetto “Kanun di Lek Dukagjini”¹⁴.

Tra altri casi relativi al diritto matrimoniale, vale citarne uno del 1394 concernente il signore di Valona, Merksha, figlio di Zharko. Nel 1391, questo si era sposato Rugina, figlia nata dal matrimonio di Balsha II di Scutari e Comnena Musachi di Valona. Ma c'era qualcosa che non andava in questo legame, in quanto la madre di Merksha, Teodora, era passata in seconde nozze con Giorgio Balsha, il fratello di Balsha II, suocero di Merksha. Infatti, il Patriarca di Costantinopoli, cui Merksha si era rivolto per chiedere consiglio, considerò il matrimonio di lui con Rugina come “un caso grave e senza precedenti”. Quel matrimonio risultava illegale agli occhi della Chiesa a causa del grado di parentela che esisteva tra gli sposi. Tuttavia, c'era da considerare l'incombente minaccia turca, che metteva a repentaglio la vita stessa di intere popolazioni cristiane. A nome dell'interesse comune dei Cristiani,

⁹ C. G. Pitsakis, ‘Questions albanaises de droit matrimonial dans les sources juridiques byzantines’, in: Charalambos Gasparis (ed.), *The Mediaeval Albanians, International Symposium 5, Institute for Byzantine Research* (Athens 1998) 187.

¹⁰ “ἔρωτῶ ἀπόκρισιν, τοῖς φιλευσεβέσι νομοῖς καὶ τοῖς ἱεροῖς καὶ θείοις κανόσι συνάδουσαν”, J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica*, VI, col. 1.

¹¹ “εἰ καλῶς φασὶν οἱ ἀντιλέγοντες ἄθεσμον αὐτὸ ὀνομάζοντες”, *Ivi*, col. 1-2.

¹² “ὡς ἔνθεσμον ἰσθῶν συνοικέσιον, καὶ μήτε παρὰ τοῦ νόμου ἢ τοῦ τόμου ἢ συνοδικῶν διαγνώσεων ῥητῶς κωλύμενον”, J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica*, VI, col. 11.

¹³ “οὐδὲ γὰρ μία τούτων ἡ ρίζα, ἀλλὰ διάφορος ἐκ διαφόρου δὲ ρίζης, ὡς ἀνόπιν εἴρηται, βαθμὸς οὐδέποτε φύεται”. Risposta di Komatiano al vescovo di Kruja, il quale aveva chiesto il suo parere sul caso di Kamona, J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica*, VI, col. 23.

¹⁴ Sh. Gjeçovi, *Kanuni i Lekë Dukagjinit, me parathënie të At Gjergj Fishtës, Shtypshkronja Françeskane* (Shkodër 1933) Libr. III, cap. 16, art. 39.

l'arcivescovo d'Ochrida aveva già convalidato questo matrimonio anomalo. Così, date le circostanze, anche lui, il Patriarca, dichiarò di non voler sciogliere esso legame¹⁵. Tra i casi giuridici trattati da Komatiano, primeggia per gravità e importanza quello segnalato nella sua lettera di 20 luglio 1219, che riguardava una signora benestante di Kolonja, nel sud-est dell'Albania d'oggi, ed uno dei suoi domestici, che era morto in circostanze abbastanza sospette. Zoe, così si chiamava la padrona, pretendeva di aver più volte sorpreso l'uomo a rubare in casa sua. Nonostante ripetute ammonizioni da parte della padrona, che pure l'aveva fatto percuotere davanti alla servitù, il servo non smise di rubare¹⁶. Anzi, una notte, coltello alla mano, l'assalì nella sua stanza e certamente sarebbe stata finita, se al suo grido non fosse accorsa la servitù, che strappò la padrona dalle mani del ladro-assassino.

L'assalitore fu immobilizzato e, dopo avergli fatto tagliare le mani, fu lasciato morire senza nemmeno tentare di fermare l'emorragia. La mutilazione fu ordinata dalla stessa padrona, la quale, però, in un secondo momento, ebbe una crisi di coscienza per aver lasciato morire il pover'uomo. Perciò, si mise in strada, e dopo un viaggio a piedi scalzi che durò sei giorni, si presentò profondamente pentita davanti all'arcivescovo d'Ochrida, Demetrio Komatiano; si dichiarò responsabile per la morte del servo e supplicò il prelado di "suggerirle le medicine per liberare la sua anima da sì grande afflizione"¹⁷. L'arcivescovo suggerì a Zoe un percorso d'espiazione, che lei promise di seguire: rinunciare per tre anni alle cerimonie sacre, inginocchiarsi cinquanta volte al giorno, attenersi alle regole di astinenza, dedicarsi ad opere di beneficenza¹⁸.

Ora, già nell'antica Roma la mutilazione era condanna ricorrente per i rei d'omicidio e di furto aggravato nonché per altri capi d'accusa: profanazione di tombe, furto di chiese, pederastia, truffa ai danni di magistrati¹⁹. Per quanto atroce ai nostri occhi, la mutilazione era una condanna più mite, che precedeva e, dunque, tendeva a sostituire la pena di morte²⁰. In fondo, lo stesso imperatore Giustiniano, nel 556 aveva cercato

¹⁵ “πρᾶγμα βαρὺ ἔδοξεν εἰς ἡμᾶς καὶ ἀσύνηθες, ἐκωλύετο γὰρ διὰ τὴν ἐγγύτητα τῶν βαθμῶν...διὰ τὸν προφανῆ κίνδυνον τὸν ἐρχόμενον εἰς τοὺς αὐτόθι χριστιανούς...ἠναγκάσθητε καὶ ἐβιάσθητε δὲ παρὰ τοῦ μεγάλου ἀμηρᾶ καὶ ἐποιήσατε τοῦτο. ὅπερ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὁμῶν ὁ Ἀχριδῶν συνεκατέβη καὶ συνεχώρησεν καὶ εὐλόγησεν αὐτόθι, ἠγησάμενος τοῦτο γενέσθαι ἢ ἀφανισθῆναι τοσοῦτον πλῆθος χριστιανῶν καὶ κινδυνεῦσαι, ὅπερ αὐτὸς ἐποίησε διὰ τὰς τοιαύτας ἀπαραιτήτους ἀνάγκας, ὡς οἶδε καὶ δῖέκρινεν ἢ γνῶσις αὐτοῦ ἐπὶ κοινῷ συμφέροντι τῶν χριστιανῶν, ἡμεῖς οὔτε ἀνακρίνομεν, οὔτε καταλύομεν”, F. Miklosich, J. Müller, *Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi Sacra et Profana*, vol. II (Vindobonae, MDCCCLXII), 230-231, nr. 477; P. Xhufi, *Nga Paleologët te Muzakajt. Berati dhe Vlora në shek. XII-XV* (Tiranë, 2009) 324.

¹⁶ “ὅς δὴ καὶ ἐλεγχόμενος καὶ ἀποτρεπόμενος τοῦ μὴ τοιαῦτα ποιεῖν, ἔστι δὲ καὶ ὅτε καὶ προσηκόντως πληγαῖς σωφρονιζόμενος, τῆς ἐργασίας τοῦ τοιοῦτου κακοῦ οὐκ ἀφίστατο”, J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica*, tom. VI (Paris-Roma 1891) col. 531-532.

¹⁷ “ἐξαγγελίασα μετ’ ὀδύνης ἀνηγόρευε τὲ ἑαυτῆ συναιτίαν τοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου καὶ ἐζήτηε ἀπὸ τῆς ἀγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας τῶ κατὰ ψυχὴν αὐτῆς τοιοῦτω τραύματι κατάλληλα φάρμακα”, *Ibid.*

¹⁸ J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica*, tom VI (Paris-Roma 1891) col. 531-532.

¹⁹ Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, (Leipzig 1899) 982.

²⁰ Le leggi di Giustiniano concedevano ai giudici che venivano inviati da Costantinopoli per rendere giustizia nelle province, di emanare qualsiasi condanna, *excepto tamen ultimo supplicio aut membri abscissione* (δίχα μέντοι ἐσχάτης τιμωρίας ἢ μέλους ἀποκοπῆς). J. F. Homberg, *Novellae Constitutiones*

di restringere i casi d'applicazione della pena di morte e quella di mutilazione, disponendo nelle sue *Novellae*, che in casi particolari la prima fosse convertita in condanne più miti, ossia in esilio. Quanto alla mutilazione, nel caso si trattasse di un semplice furto, fatto di nascosto, dunque senza uso d'armi e senza metter a rischio la vita di persone, la nuova legge escludeva ogni genere d'amputazione e rimandava ad altre generiche sanzioni. Se, invece, si trattava d'un assalto a mano armata o, comunque, violento, l'imputato poteva subire l'*abscissio*, ma di una sola mano²¹. Dunque, ciò che si poteva imputare alla signora Zoe, non era la mutilazione del servo, ma averlo lasciato morire dissanguato, cosa grave dal punto di vista legale e umano. Ora, la signora Zoe fù abbastanza intelligente per presentare la sua vittima in ambedue le vesti. Cioè, nelle vesti d'un ladruncolo qualsiasi, che di nascosto rubava oggetti, alimenti e cose simili, per le quali era stato più volte ammonito e addirittura frustato. Ma, diceva lei, il suo servitore era anche un uomo violento, che quella volta fatale, entrò di notte nella sua stanza, e armato d'un coltello, intendeva toglierle la vita. Sembra che questa seconda parte del racconto fatta davanti ai giudici e poi davanti all'arcivescovo Komatiano, sia stata inventata di sana pianta dalla signora Zoe, chiaramente per far rientrare il suo caso nella *Novella* nr. 134, cap. XIII di Giustiniano, che appunto legittimava l'amputazione d'una mano in caso di tentato omicidio. Ma anche così, la nostra Zoe pare sia stata oltremodo severa e spietata. Non solo fece tagliare ambedue le mani al servo, invece di una, come previsto dalla legge, ma lo lasciò pure morire dissanguato.

Va aggiunto, che anche il Codice (*Zakonik*) dell'imperatore Stefano Dušan di Serbia (1349), che pure fu applicato tra popolazioni albanesi comprese nei confini del regno medievale serbo, tendeva a trasformare l'amputazione in semplice multa da pagare alla famiglia della vittima. Tuttavia, c'è da notare, che nei confronti dei poveri, la legge era più severa e più conservativa²². Così, se un signore uccideva un servo, doveva pagare alla famiglia una somma di mille perperi. E la storia finiva lì. Se, invece, era il servo ad uccidere il suo signore, a costui venivano tagliate ambedue le mani e, per giunta, lo stesso doveva sborsare una somma di trecento perperi²³.

Fin qui siamo nell'ambito della legge di stato. Non va dimenticato, che accanto ad essa, esisteva anche una feroce "legge di guerra", certo non scritta come la prima, che riconduceva piuttosto alla *consuetudine*. Così, presso i Bizantini e i Serbi si usava

domini Justiniani sacratissimi Principis ex graeco in latinum conversae (Marburg 1717) nov. CXXVIII, cap. 20, p. 862; E. Stein, *Histoire de Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, vol. II.

²¹ 'Si vero tale sit crimen, ut morte dignum non sit, aliter castigetur, vel in exilium mittatur. Sin qualitas criminis membri abscissionem exigat, una solum manus abscindatur. Nullo autem modo propter furtum membrum aliquod abscindi, aut quem occidi, sed aliter eum puniri volumus. Fures vero vocamus eos, qui clam et sine armis talia committunt. Qui enim violenter aliquem aggrediuntur, vel cum armis, vel sine armis, in domo, vel in via, vel in mari, illos poenas legum sustinere jubemus', J. F. Homberg, *Novellae Constitutiones domini Justiniani*, nov. 134, cap. XIII, pp. 906-907.

²² P. Angelini, 'Reception of Byzantine Criminal Law in Serbia through the Syntagma of Blastares', in: *Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies*, ed. Dejan Dželebdžić, Stanoje Bojanin, (Belgrade 2016) 714.

²³ St. Novaković, *Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog 1349 i 1354* (Beograd 1898)73-74, 202.

cavare gli occhi, mozzare le mani e tagliare il naso ai prigionieri nemici²⁴. Sappiamo, ad esempio, che verso il 1370, un malvagio signore serbo, Thoma Preljubović, despota di Giannina, faceva recidere le arti e cavare gli occhi agli Albanesi che cadevano nelle sue mani²⁵. A loro volta, gli Albanesi, specie quelli cattolici delle province settentrionali, ricambiavano con inestinguibile odio la crudeltà dei Serbi “scismatici”, i quali avevano occupato le loro chiese e le loro terre²⁶. Tanto che, a detta dell'arcivescovo cattolico d'Antivari, il francese Guillaume Adam, gli Albanesi “credevano di poter consecrare le loro mani nel sangue di quei Slavi” (*in predictorum Sclavorum sanguine manus suas crederent consecrare*)²⁷. Tuttavia, né l'arcivescovo francese d'Antivari, né altre fonti parlano di atti cruenti di Albanesi a scapito di Serbi, e questo anche dopo il crollo dell'impero dei Nemanja, alla seconda metà del XIV secolo. Infatti, per norma consuetudinaria, gli Albanesi non applicavano nessuna forma di punizione corporale a scapito degli altri. Così, non c'è da sorprendersi se a differenza del despota serbo di Giannina, Preljubović, il suo acerrimo nemico, cioè il *sebastocrator* albanese Gjijn Zenebishi, si limitava solo ad umiliare i suoi prigionieri, facendo tagliare loro la barba²⁸. È vero, che nel 1421, il signore Giorgio III Balsha fece giustiziare Pietro Shestani, mentre a ciascuno dei suoi cinque figli fece amputare una mano ed un piede²⁹. Però, si trattava di “traditori” che l'avevano abbandonato per passare dalla parte dei Veneziani, suoi nemici. E, come si vedrà, negli stessi statuti di Scutari la pena capitale si applicava esclusivamente nei confronti dei “traditori”³⁰. Va detto, infine, che le pene corporali, in generale, e l'amputazione degli arti, in particolare, venivano applicate anche dagli Italiani, almeno ai danni degli stranieri, e certamente ai danni di Albanesi. Così, nel 1419, il Capitano del Golfo, Francesco Bembo, fece cavare gli occhi (*fatto orbar*) a 60

²⁴ Mich. Attaleiates, ed. I. Bekker (Bonn 1853), p. 298; E. Tzolakes, *E synecheia tes Chronographias tou Ioannou Skylitze* (Tessaloniki 1968), 183.

²⁵ A. Mustoksidou, ‘Istorikon Komnenou monachou kai Proklou monachou’, in *Ellenonmemon e symmikta ellenika*, 1-12 (1843-1853), Athenai 1965, 526. Brocardus, ‘Directorium ad passagium faciendum’, in: *Recueil des Historiens des Croisades. Documents Armeniens*, vol. II, (Paris 1906) 484.

²⁶ “et quia dicti, tam Latini quam Albanenses, sub jugo importabili et durissima servitute illis odiosi et abhominandi Sclavorum dominii sunt oppressi, populus scilicet anguariatus, clerus dejectus et minoratus, episcopi et abbates sepius vinculati, nobiles exheredati et in personis propriis captivati, ecclesie tam episcopales quam alie dissipate et in suis juribus annullate, monasteria disperdita et destructa”, Brocardus, ‘Directorium ad passagium faciendum’, vol. II. 484.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ “τὰ γένηται τους γὰρ ἔκοψεν καὶ κατεντρόπισέν τους”, G. Schirò, *Cronaca dei Tocco di Cefalonia di anonimo*, (Roma 1975) 354 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae).

²⁹ “captus fuit a Balsa qui patrem dicti supplicantis penam capitis fecit subire et dicto supplicanti fratribusque suis, manum unam et pedem unum pro quolibet fecit mutilari”, G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars II, tom. 11, nr. 2546, p. 44. Ed anche: “po ashtu u hakmorr Balsha me dy drishtianë, të cilët i kishte lidhur në thes dhe i kishte hedhur në det (ligati in uno sacco, fuerunt submersi in mari)”, vedi: N. Jorga, *Notes et Extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVe siècle*, vol. III (Paris 1899), 170, 216.

³⁰ L. Nadin, *Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469*, (Roma 2002) cap. CCXXXVIII.

corsari albanesi che molestavano le navi mercantili veneziane³¹. Poi, nel 1483, il tribunale di Recanati, nelle Marche, condannò all'amputazione della mano destra un immigrato albanese accusato di furto. Pare che non si trattasse d'una condanna discriminatoria. Per lo stessoreato, la legge penalizzava tutti, gli italiani compresi. Il problema è, che essa veniva applicata sempre per gli stranieri, e quasi mai per i cittadini di Recanati³².

2. Gli Statuti di Scutari (ante 1346)

Dopo aver sottolineato alcuni momenti significativi delle varie forme di diritto operanti nell'Albania medievale, ora conviene soffermarsi sugli Statuti di Scutari. Di essi, come degli statuti di Drivasto, Dulcigno, Antivari e Durazzo, si parla diffusamente nei documenti veneziani del XIV secolo³³. Ma, gli statuti di Scutari, risalenti prima del 1346 e rinvenuti di recente tra i manoscritti del Museo Correr in Venezia, rappresentano l'unico monumento di diritto pubblico dell'Albania medievale conservato in forma integrale³⁴. Si tratta d'una raccolta di 279 capitoli, intrisi d'uno straordinario spirito laico, liberale e umano. Di recente sono stati pubblicati anche gli Statuti della Chiesa Cattedrale di Drivasto, che sono di ben altra natura, in quanto riguardano una "repubblica ecclesiastica", quale nel XIV secolo fu Drivasto, città vicina a Scutari³⁵. Ora, la frase introduttiva degli Statuti della Chiesa Cattedrale di Drivasto la dice lunga su come lo spirito dei tempi aveva raggiunto anche quel angolo sperduto sulle montagne d'Albania: *Nihil prestantius in hoc aevo mortalibus quam regi lege*³⁶. Fa certamente impressione, che tale dichiarazione a guisa di precetto, inneggiante alla legalità pubblica, si trovi proprio in una raccolta di ordinamenti per la vita ecclesiastica di Drivasto, dove per secoli aveva regnato incontestata la legge delle montagne.

A pari di altre raccolte statutarie nell'area adriatica, gli statuti di Scutari rivelano una chiara matrice veneziana. Venezia e la sua civiltà erano, infatti, il loro modello sociale e culturale. Tanto più, che, dopo secoli di rapporti umani e commerciali con i Veneziani, in varie città albanesi della costa adriatica c'era chi viveva, si

³¹ N. Jorga, *Notes et extraits*, vol. I (Paris 1896) 294, nt 1.

³² A. Ducellier, B. Doumerc, B. Imhaus, J. De Miceli, *Les chemins de l'exil*, (Paris 1992) 344.

³³ Degli statuti di Dulcigno si ha una prima menzione nell'anno 1357, di quelli di Durazzo nel 1392, vedi G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars I, tom. 1, nr. 163, p. 150; *Ibid.*, pars I, tom. 2, nr. 451, 458, pp. 156, 165; M. Šufflay, *Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesisht në Mesjetë*, (Tiranë 2009) 142-144; A. Pertusi, 'Per la storia di Dulcigno nei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini', *Studi Veneziani*, XV (1973), 213-219; S. Marković, 'Lo statuto di Antivari, sec. XIV', *Studi Veneziani*, LIV (2007), pp. 239-278.

³⁴ L. Nadin, *Statuti di Scutari*.

³⁵ M. Šufflay, *Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë*, 109.

³⁶ "Niente è più conveniente ai mortali in questo mondo, che quello di farsi governare dalla legge": *Statuta et ordinationes capituli ecclesiae cathedralis Drivastiensis*, a cura di M. Ahmeti e E. Lala, (Tirana 2009) 11.

comportava, e addirittura “si spacciava per Veneziano” (*pro Veneto expediatur*)³⁷. Nel 1392, furono proprio i cosiddetti “*honorabiles cives*” di Durazzo, nonché i grandi proprietari terrieri dello *hinterland* duracheno capeggiati dal vescovo d'Albano, Demetrio Nesha, che resero possibile la consegna della città nelle mani dei Veneziani³⁸. Ma, prima che i Veneziani assumessero il governo della loro città, i Duracheni posero il problema del riconoscimento da parte della Signoria degli statuti comunali e della loro validità pur nelle nuove circostanze (*quod dominatio nostra debeat servare statuta et ordines dicte civitatis Durachii*)³⁹. Certamente, la Signoria non era disposta ad accettare, almeno a tutto tondo, tale richiesta. Sin dai primi giorni dell'insediamento del suo dominio a Scutari e Drivasto, nel 1396, il Senato aveva avvertito i suoi funzionari che spettava a loro “gestire sia i processi civili, che quelli criminali, nonché governare facendo i nostri interessi, adeguandosi per quanto possibile agli statuti, ordinamenti e consuetudini locali, ma sempre valutando voi quello che vi parerà opportuno di fronte a Dio e agli interessi nostri”⁴⁰. Ed i rettori veneziani approfittarono per fare piuttosto i propri interessi, che non quelli della Repubblica.

Nel 1426 i Dulcignotti si lamentavano che i Rettori veneziani, ormai, erano soliti nominare loro stessi i giudici, scegliendoli tra “i popolari”, anziché tra i patrizi, provocando, così, l'ira di quest'ultimi e violando gli statuti e i privilegi antichi della città⁴¹. Eppure, nel 1396, il Senato aveva riconosciuto che a eleggere i quattro giudici del Comune dovevano essere indistintamente gli stessi cittadini di Scutari.

³⁷ *Acta Albaniae*, vol. II (Wien 1918), nr. 509; A. Ducellier, *La façade maritime de l'Albanie au Moyen Âge*, (Thessaloniki 1981), 532-542; P. XHUFU, ‘Venezia in Albania’, in: *L'Albania Veneta. La Serenissima e le sue popolazioni nel cuore dei Balcani*, (Milano 2012) 43-50.

³⁸ “qui episcopus continuo fuit principalis causa solicitandi et instandi, ut dominatio nostra habet dominium civitatis eiusdem”, *Acta Albaniae*, II, nr. 496; M. Šufflay, *Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters*, (Wien-Leipzig 1924) 19.

³⁹ Il 16 luglio 1394, gli ambasciatori di Durazzo chiesero alla Signoria una dichiarazione scritta, nella quale confermasse il privilegio riconosciuto al fù signore di Durazzo, Giorgio Topia, con cui essa prometteva di ritenere validi gli statuti e gli ordinamenti della città di Durazzo (*litteras nostras patentes in quibus contineatur illud capitulum quod insertum est in privilegio alias dato domino suo, scilicet domino Georgio Topie, continens, quod dominatio nostra debeat servare statuta et ordines dicte civitatis Durachii*), G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars I, tom. 2, nr. 552, p. 250.

⁴⁰ “regere in civilibus et criminalibus et gubernare ad nostrum honorem, adherendo quantum poteritis, statutis, ordinibus et consuetudinibus deinde in quantum vobis videantur secundum deum et honorem nostri domini”, G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars I, tomus 2, nr. 630, p. 338; *Ibid.*, pars I, tom 3 nr. 663, 690, pp. 38,68.

⁴¹ “cum aliquando Rectores frangant ordines suorum statutorum et suas *poveias* in faciendo iudices ex popularibus ad libitum suum in detrimento et verecundia aliorum nobilium civitatis, quod est inconveniens et contra ordines statutorum et suas *poveais*”, ove *poveia* (*povelja*) si riferisce ai privilegi accordati in precedenza dai re della Serbia. G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars II, tomus 12, nr. 3062, p. 271; A. Pertusi, ‘Per la storia di Dulcignonei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini’, 229.

A loro spettava trattare le cause civili giudicate con multe da dieci perperi in giù⁴². Intanto, nel 1440, la situazione a Dulcigno era peggiorata, in quanto i Rettori veneziani abusavano attribuendosi il diritto di giudicare da soli, facendo partecipare i giudici a loro piacere, ma solitamente non li chiamavano per niente, in modo da prendere tutto, o quasi tutto il compenso legato al processo⁴³. Nel 1406, nell'atto di prendere in consegna Antivari, il Capitano del Golfo, Marino Caravello, impose il modo veneziano di svolgere i processi: "i giudici del Comune devono sedere assieme al Rettore e partecipargli le loro opinioni, ma alla fine spetta al Rettore di procedere e decidere nel modo che riterrà più opportuno e secondo la sua coscienza"⁴⁴. Sempre nel 1406, dopo Antivari, anche il Comune di Dulcigno dovette rinunciare alle sue prerogative in materia di giustizia, che anche qui passarono tutte al rettore veneziano⁴⁵. A giudicare dagli statuti di Scutari, che ci sono pervenuti in forma integrale, la situazione con il dominio veneto peggiorò, anzi fu addirittura capovolta rispetto al periodo precedente, quando esse città erano state sotto la sovranità dei Re serbi e poi dei Balsha albanesi. Da questi statuti, che risalgono a prima del 1346, dunque quasi mezzo secolo prima che arrivassero i Veneziani, il rappresentante del potere sovrano, il conte, assisteva ai processi più che altro per percepire la parte delle sanzioni pecunarie, che gli statuti assegnavano appunto a lui, in caso di processi civili⁴⁶, ed al Re, in caso di processi criminali⁴⁷. Ma gli stessi capitoli CCXXIX e CCXXX, che sanciscono una multa di 8 perperi contro chi colpiva il conte durante il processo e, invece, una multa di ben 30 perperi contro chi colpiva il giudice, la dice lunga sui "rapporti di forza" fra le due cariche e, più in generale, sul rapporto tra il potere autonomo del Comune ed il potere sovrano del Re e del suo rappresentante. E così doveva essere prima dell'arrivo dei Veneziani anche a Dulcigno e Antivari. Perciò, sin da principio, il Comune di Antivari e quello di Dulcigno chiesero alla Signoria, che i giudici del Comune potessero condurre e decidere loro stessi i processi di ambito civile, cioè quelli che sancivano multe da 10 perperi in giù, pur lasciando al Rettore il potere della decisione definitiva in caso di ricorso⁴⁸. Ma la situazione doveva solo peggiorare, come dimostrano i numerosi tentativi delle città albanesi della costa adriatica di salvaguardare il ruolo dei giudici e degli altri funzionari del Comune. E nel 1426, gli stessi statuti di Cataro furono

⁴² "per iudices solitos eligi per homines dicte terre, qui sunt quatuor, fieri debeat ius ab iperperis decem infra", *Acta Albaniae*, II, 573.

⁴³ "e molti di dicti Conti stati fin a hora azo contrafazando hano a so posta zudegado, et chiamando secondo i piaxe izudexi et non chiamando per haver tuti o la mazor parte di charati", A. Pertusi, 'Per la storia di Dulcigno nei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini', 257.

⁴⁴ "terminatum fuit per ducale dominium, quod dicti iudices debeant sedere cum rectore et dicere suas opiniones, et nihilominus remaneat in libertate rectoris procedendi et terminandi sicut sibi videbitur, per conscientiam suam", G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars I, tomus 3, nr. 1177, p. 515.

⁴⁵ *Ibid.*, nr. 1178, p. 517.

⁴⁶ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. XVI, XIX, XXI, XXIV, XXIX, XXXVI, XXXIX, XL, XLII, XLVI, XLVII, LIII, LIV, LVIII, LIX, ecc.

⁴⁷ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. LXXXII, CCXXIV.

⁴⁸ "che li diti çudexi debia sentar da per si e tegnir raxion da yperperi X in çoxo, et se algun se tegnisse agravado, romagna a cognoscer de lo retor se le dicte sententie sera ben fate, o non", G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars I, tom. 3, nr. 1177, 1178, pp. 514, 517.

spediti a Venezia per farsi “examinar e coreçer”, perché trovati incompatibili con gli interessi della Signoria⁴⁹.

Intanto, gli Statuti di Scutari danno la prova, che i cambiamenti portati dalla Signoria al governo delle città non lasciavano segno nei loro statuti, in quanto venivano imposti tramite autonome ordinanze speciali ai loro rettori veneziani. Evidentemente, alla Signoria interessava lasciar cullare i suoi nuovi sudditi nell'illusione d'esser pur sempre autogovernati. Invece, ai Rettori di Scutari il Senato non mancava di ricordare che la città andava governata “*secundum formam ordinum nostrorum*”⁵⁰. Ciononostante, dagli statuti di Scutari redatti diversi decenni prima che la città diventasse veneziana, trapela un fortissimo spirito di autonomia cittadina, che Stefano Dušan, incalzato dal papato e dal mondo cattolico d'Europa, dovette riconoscere alle città che facevano capo alla chiesa metropolitana d'Antivari. Già il primo capitolo degli Statuti di Scutari è un inno alla libertà. Recita, infatti, che se un servo della gleba, appartenente al Re o a qualsiasi proprietario terriero, decideva di stabilirsi nella città di Scutari, poteva farlo liberamente, diventando uomo franco e libero dai precedenti legami di servitù. D'ora in poi doveva obbedire solo al Comune e alle sue leggi. Dal canto suo, “ciaschaduno de lo Comune nostro sia tegnudo à defenderlo per ogni maniera”⁵¹. Il contenuto di questo capitolo è identico al secondo capitolo degli statuti di Budva e, addirittura, al primo capitolo degli statuti di Strasburgo, anch'essi redatti nel XIV secolo⁵². Quindi, si può dire, che con i suoi statuti, Scutari si riconosceva a pieno titolo nel famoso detto “*l'aria della città rende liberi*”, con cui s'identificavano nell'Europa feudale le città a governo autonomo⁵³.

Ora, esaminando i vari capitoli degli Statuti di Scutari, ci si rende conto di quanto essi hanno attinto ad altre fonti di diritto, oltre a quella veneziana, che in vari tempi vennero applicate in Albania. Così, risalgono al diritto bizantino i capitoli CLXX e CLXXI, che riguardano i rapporti fra genitori e figli. I genitori rimasti vedovi, padre o madre, potevano cacciar via di casa e perfino escludere dall'eredità i figli indegni, che non obbedivano, che li malmenavano o che non prendevano cura di loro⁵⁴. Ora,

⁴⁹ G. Valentini, *Acta Albaniae Veneta*, pars II, tom. 12, nr. 3026, p. 216; L. Malltezi, *Qytetet e bregdetit shqiptar gjatë sundimit venedikas*, (Tiranë 1988) 206.

⁵⁰ *Acta Albaniae*, II, 573.

⁵¹ “Se alcun vora venir à star in citade nostra, cioè homo de lo Re, voy homo de alcun zentil, che non sia tenuto à servir à nesuno, solamente al nostro Comune. Et se alcun de li nostri cittadini, voy Sclavo, voy Albanese vulissi lupir, voy apropiari à sè che paghi perperi 50 à lo Rè, et lo homo sia francho et libero, et ciaschaduno de lo Comune nostro sia tegnudo à defenderlo per ogni maniera”: L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. I.

⁵² S. Novaković, *Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka*, (Beograd 1912) 47-48; H. Boockmann, *Das Mittelalter*, (München 1989) 141.

⁵³ P. Xhufi, ‘Statutet dhe kanunet në Mesjetën shqiptare’, in *Avokatia*, IV/2 (2015) 190; Hans Strahm, ‘Stadtluft macht frei’, in *Vorträge und Forschungen*, vol. II (Konstanz 1955), 104-121.

⁵⁴ “Ordinemo che zaschadun pare, over mare, che li fosse morto lo marito, over al baron la mulier, et havessino fioli che non volissino star cum lo pare, over cum la mare, over si stesseno e non fesse la volunta de lo pare, over de la mare, habia podesta lo pare e la mare de zetar li fioli de casa, e non dar cossa nesuna nè de pare, nè de mare”, “Ordinemo che zaschadun pare, over mare chi volissi disgradar lo suo fiolo, che non lo possa disgradar noma per questo modo. E la prima casone si è questa, se lo fiolo batisse lo pare, over la mare; anchora, se lo pare e la mare fossein povert e lo fiolo non volisse nutrigarli

già la *Novella* 115 di Giustiniano riconosceva ai genitori il diritto di escludere dall'eredità i figli irrispettosi⁵⁵. Evidentemente, questo fu il motivo per cui, nel 1223, una signora di Durazzo, Kabashilina, destinò per testamento le sue proprietà a persone estranee, escludendo i suoi propri figli⁵⁶. Le leggi di Giustiniano, dicesi per volontà di Teodora, riconoscevano diritti e garantivano protezione alla donna, sia all'interno della famiglia, che nella società⁵⁷. Questo vale anche per gli statuti di Scutari. Così, questi sanzionavano che le figlie, rimaste orfane di padre e di madre, ricevevano parte uguale nella divisione del patrimonio di famiglia, ed avevano diritto alla dote, di cui disponevano in maniera esclusiva. Ai fratelli era proibito sposarsi, prima che avessero accasate tutte le loro sorelle, dando loro la dovuta parte del patrimonio, nonché una dote degna⁵⁸. E già si nota come nei capitoli degli statuti di Scutari si insinuano anche norme consuetudinarie del *Kanun*, dove trovare marito ed accasare una sorella era dovere esclusivo del padre, ed in mancanza di lui, dei suoi fratelli⁵⁹. Solo che, a differenza degli statuti e della stessa legge bizantina, una figlia poteva sposarsi senza aver parte nel patrimonio di famiglia, e certamente non provvista di dote. In fondo, il *Kanun* considerava la donna “una appendice di famiglia”⁶⁰. Poi, gli statuti stabilivano che in una famiglia vivente separata dai genitori, al marito e alla moglie spettava la metà, sia dei guadagni, che delle perdite di qualsiasi transazione economica⁶¹. Il Comune offriva inoltre protezione speciale alle donne. Era proibito insultare una donna onesta con parole tipo “putana”, “latrona”, “ruffiana” e “maga”⁶². Veniva pesantemente multato l'uomo che osava “de tochar femena cum mano, over bater, over intrar in casa per forza”⁶³. Se una donna sposata denunciava un prete per averla violentata, picchiata o derubata, i giudici erano tenuti a crederle senza dover chiamare testimoni⁶⁴. Se un uomo celibe stuprava una donna onesta non sposata, “volemo che la toia per mulier per legitimo matrimonio”. Quando, invece, lo stupratore e la stuprata erano sposati, l'uomo doveva pagare una multa di ben 50 perperi⁶⁵. Inoltre, nei confronti delle donne che esercitavano la prostituzione gli statuti erano abbastanza severi. Una figlia che si prostituiva veniva privata dell'eredità dai genitori, e dopo la loro morte, dai

habiendo cum che nutrigarli; anchora se lo pare fosse in preson, over la mare, et lo fiolo avesse cum che reschatarli et non li volissi reschatare”, L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CLXX e CLXXI.

⁵⁵ E. Stein, *Histoire de Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, vol. II (Paris 1949) 416.

⁵⁶ “ἡ ἐπονομαζομένη Καβασιλίνα, ἐντὸς τοῦ κάστρου Δυρραχίου, μὴ παρόντων τῶν παίδων αὐτῆς διαθεμένη, καὶ καθόλου μὲν τῶν οἰκείων παίδων ἐν ταύταις ἀμνημονεύσασα. Τὰ δὲ ἀκίνητα αὐτῆς πράγματα, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἀνδρὸς πρὸς ἐξωτικὰ πρόσωπα... παραπέμψασα”, J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica*, VII, col. 425-426.

⁵⁷ E. Stein, *Histoire de Bas-Empire*, vol. II pp. 414-415.

⁵⁸ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CLX.

⁵⁹ Sh. Gjeçovi, *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, con introd. di Gjergj Fishtës (Shkodër 1933), libr. III, cap. 12, art. 31.

⁶⁰ *Ibid.*, cap. 20.

⁶¹ *Ibid.*, cap. CLXVI.

⁶² *Ibid.*, cap. CCLV.

⁶³ *Ibid.*, cap. CCLVI.

⁶⁴ *Ibid.*, cap. CC.

⁶⁵ *Ibid.*, cap. CCI.

fratelli e dalle sorelle⁶⁶. Le donne di mala fama non dovevano portare capello, né avere compagnia o abitare vicino a gentildonne. Sesi veniva a sapere che la prostituta faceva affari loschi e induceva a prostituirsi altre donne, doveva lasciare la città, e se non obbediva all'ordine, la si portava in giro per le vie della città a colpi di frusta, dopodiché la donna veniva bandita per sempre⁶⁷. Tuttavia, pur riconoscendo la matrice veneziana, tra i capitoli degli statuti si notano residui del potere sovrano che il re serbo Stefan Dušan (1331-1355) esercitava ancora all'epoca in cui gli statuti di Scutari furono redatti. Negli statuti Dušan viene citato con il titolo di Re, il che dimostra che gli statuti in questione sono stati redatti prima del 1346, quando Dušan venne proclamato imperatore, e dunque ancor prima del 1349, quando si ebbe la prima redazione delle sue leggi (*Zakonik*)⁶⁸. Il Re serbo esercitava allora il potere sovrano su buona parte dell'Albania, certamente su Scutari, come risulta dagli stessi statuti di quella città. Seppur evanescente, la figura del *Conte*, rappresentante del re Stefano, ricorre più volte nei capitoli degli statuti. Ma non con ruoli o funzioni, che lo rendessero una figura importante. In quanto rappresentante del Re, il Conte presenziava alle sedute del tribunale, ricevendo parte delle sanzioni in denaro. Per il resto, la sua persona è del tutto assente nella vita istituzionale della città. Gli stessi statuti gli attribuiscono poca riverenza. Così, il capitolo 229 sancisce una multa di soli 8 perperi per chi mettesse le mani sul Conte in presenza dei giudici del Comune, nel mentre il capitolo successivo penalizza con ben 30 perperi chi, durante un processo, osava colpire un giudice⁶⁹. Dunque, un funzionario del Comune valeva molto più del luogotenente del Re.

Più incisive sul ruolo del conte, sono quelle norme statutarie di Scutari, che attingono al diritto medievale serbo. È il caso del capitolo sull'omicidio, che nel 1349 fu ripreso *tale quale* nel famoso *Zakonik* di Stefano Dušan. Infatti, l'articolo 225 degli statuti sancisce che per quanto concerneva l'omicidio, il Re aveva imposto l'applicazione del diritto slavo (*quisto capitolo sia scripto ne lo capitulo sclavonescho che ne ha dato lo re*)⁷⁰. Così, mentre precisavano che il Re doveva cedere ai giudici comunali il diritto di giudicare tutti i casi riguardanti i cittadini di Scutari (*miser lo re d'ogni caso che venissi in citade concedi a li zudesi de zudegar*), gli statuti riconoscevano pur sempre al Re il diritto di giudicare alcuni reati tradizionali⁷¹. Inoltre, il sovrano continuava a svolgere il ruolo di una corte superiore, che decideva in via definitiva su processi criminali, che i giudici del Comune di Scutari non riuscivano a concludere⁷².

Anche nell'Albania feudale, l'amministrazione della giustizia era stata sempre un attributo del signore. Ed è per questo, che nel 1209 Papa Innocenzo III si rivolgeva a Demetrio, principe d'Albano, dandogli il titolo di "giudice degli Albani" (*judex*

⁶⁶ *Ibid.*, cap. CLXXI.

⁶⁷ *Ibid.*, cap. LXXXVII.

⁶⁸ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. I-III

⁶⁹ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CCXXIX, CCXXX.

⁷⁰ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CCXXV.

⁷¹ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. II, CCXXIV.

⁷² L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CCXXIV.

Albanorum), oltre che “principe degli Albani”⁷³. Ma se il territorio che Demetrio governava copriva solo una piccola parte dell’Albania centrale, re Stefano Dušan divenne signore di gran parte dei Balcani però c’è da dubitare che lui assolvesse al suo dovere di “giudice supremo” dovendo difendere et governare il suo sconfinato impero. Almeno per Scutari non ci sono prove che lui, ossia il suo luogotenente, abbiano condotto un solo processo criminale. Gli statuti sancivano, che anche quando eccezionalmente il Re dovesse capitare a Scutari, egli doveva affidare ai giudici del Comune la condotta di tutti i processi relativi ai cittadini e ai forestieri, eccezion fatta per quattro capi d’accusa tradizionalmente attribuibili al solo giudizio del Signore: il tradimento e l’uccisione del servo, della domestica e del cavallo. Ma è chiaro, e questo traspare dagli stessi capitoli, che il Re si faceva rappresentare nei “suoi” processi dal suo rappresentante, il Conte. E come visto, questo contava poco o niente agli occhi dei giudici e degli stessi cittadini.

Accanto alla legge positiva, vigente soprattutto nei grandi centri urbani della costa, nell’entroterra albanese regnava, seppur non del tutto immune di influenze esterne, il diritto consuetudinario. Di esso si parla in modo esplicito nei privilegi che il re di Sicilia, Carlo I Angiò emanò nel 1272 a favore dei principali signori albanesi. Vi si prometteva, che il Re avrebbe riconosciuto e rispettato “le buone pratiche e consuetudini di loro” (*bonos usus et consuetudines eorum*). Delle “consuetudini” e delle “pratiche” tradizionali, che regolavano i rapporti sociali nelle zone di montagna, si parla diffusamente nelle fonti storiche del medioevo, e non solo. Ma, di mano in mano che cresceva il potere dei signori di montagna ed il flusso delle popolazioni rurali verso le città, negli statuti di queste ultime vennero infiltrate norme del diritto consuetudinario. Non è un fenomeno nuovo, né esclusivamente albanese. Per arrivare nei tempi più vicini a noi, nel XIV sec., gli statuti di Budva, città molto legata al suo retroterra, evidenziano la convivenza tra la legge positiva ed il diritto consuetudinario presentandosi al lettore con la frase introduttiva: “*Queste sono le usanze et li statuti della città di Budua*”⁷⁴. Allora, anche i cittadini di Dulcigno si riferivano sia agli statuti, che alle loro “antige uxançe”⁷⁵. “Le usanze” si associano agli statuti pure nel caso di Scutari⁷⁶. Qui, un caso nel quale ci si doveva rivolgere appunto alle antiche usanze, era quello che aveva a che fare con crimini d’inaspettata e straordinaria gravità, non previsti nei capitoli degli stessi statuti. Su di essi i giudici non potevano decidere che dopo aver consultato 3 o 4 *boni homeni* della città, i quali avrebbero dovuto avviare alla soluzione del difficile caso riferendosi appunto “alla tradizione”. Il relativo capitolo suggeriva, che la decisione presa nel suddetto caso da quel collegio misto, andava codificata e integrata negli statuti per poter risolvere in futuro casi simili⁷⁷. Fa impressione il fatto, che gli statuti di Scutari

⁷³ J. P. Migne, *Patrologia Latina*, vol. 216, p. 107; A. V. Soloviev, ‘Eine Urkunde des Panhyrsebastos Demetrios, megas archon von Albanien’, *Byzantinische Zeitschrift* 34 (1934) 304-310; Th. Haluscynskij, *Acta Innocentii P. P. III (1198-1216)*, (Città del Vaticano 1944) 337.

⁷⁴ S. Novaković, *Zakonski Spomenici srpskih država orednjega veka*, (Beograd 1912) 45.

⁷⁵ A. Pertusi, ‘Per la storia di Dulcigno nei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini’, 216-217.

⁷⁶ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. LXXXXVII, CXXXXIV, LXXXXVII.

⁷⁷ “Ordinemo che ciaschadun plaito che venisse à li zudesi lo qual plaito non se trovasse scripto ne lo statuto, volemo, che li zudesi stessi non possa dar quella sententia noma cum tre, over quatro boni homeni

prevedono pene severissime per capi d'accusa relativi agli insulti ed all'offesa. Così, ad esempio, rivolgersi a una persona con le parole "traditore del Re", o "traditore del Comune" significava rischiare una multa esorbitante di ben 500 perperi⁷⁸. Da ricordare, che l'unico caso di condanna a morte (decapitazione) prevista dagli Statuti di Scutari riguardava proprio "i traditori"⁷⁹. Ma anche tagliare la barba a una persona era punibile con una multa di ben 50 perperi⁸⁰. Infatti, ai sensi del codice d'onore degli Albanesi, tagliare la barba oppure dare del "traditore" in pubblico, era considerato un peccato mortale e si pagava con la vita. Il che faceva scattare il meccanismo della *vendetta*, che coinvolgeva intere famiglie e intere generazioni. "L'oltraggio non si ripaga con quattrini", recita il *Kanun di Lek Ducagini*, il quale lasciava una sola via per potersi rifare l'onore, che era quello di uccidere il colpevole⁸¹. In questo senso, i capitoli degli statuti di Scutari relativi a reati, quali tagliare la barba o rinfacciare a qualcuno la parola "traditore", sono sintomi dell'influenza esercitata sulla stesura degli statuti dal diritto consuetudinario, che penetrava fino a Scutari tramite il flusso continuo delle genti di montagna. D'altro canto, detti capitoli sono frutto del tentativo teso a disciplinare in senso civile questi due reati, che in montagna invece costavano la vita agli offensori. Le multe apparentemente eccessive dovevano dissuadere la parte lesa dal farsi giustizia da sé e convincerla ad accettare la soluzione legale, ricevendo una cospicua somma per l'oltraggio ricevuto. Per giunta, destano particolare interesse i capitoli relativi alla *vendetta*, che normalmente viene indicata nel testo con la corrispondente parola slava "urasba" (*urasba over vendita*). La vendetta costituisce una pietra miliare del *Kanun di Lek Ducagini*, raccolta di norme giuridiche tradizionali, vigenti nelle montagne dell'Albania settentrionale fino a tempi recenti. Va detto, però, che la vendetta si praticava in tutta l'Albania, dal nord al sud⁸². Così, nel 1685 il missionario basiliano Arcadio Stanila riferiva alla Congregazione di Propaganda Fide che nella regione di Himara imperversava il flagello della vendetta, la quale aveva fatto sterminare famiglie intere⁸³. Il fenomeno, quindi, era diffuso nel sud come nel nord, e non guardava alle differenze di classe: nel 1417 una intera tribù, quella degli Hoti a nord di Scutari, era in guerra con il principe Balsha III, poiché questi "aveva posto mano nel loro sangue" (*quia manus posuit in sanguine eorum*)⁸⁴.

de la nostra cita à li lor animi: è come fosse data la sententia per li dicti zudesi, quilli tre, over quatro personi; volemo quella sententia se scriva ne li statuti azochè se una altra volta fecisse bisogno à zudegar, chi se zudega per lo statuto senza pena nesuna; et che zo volemo, che nesun possa contravetare zoè à non scrivere la dita costione ne lo statuto", L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CCLXVIII.

⁷⁸ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. LXXXXII.

⁷⁹ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CCXXVIII.

⁸⁰ L. Nadin, *Statuti di Scutari*, cap. CCXXXIX.

⁸¹ SH. Gjeçovi, *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, libr. VIII, cap. 17, art. 597, 598.

⁸² P. Xhufi, *Arbrit e Jonit: Vlora, Delvina e Janina shek. XV-XVII* (Tiranë 2017) 1271-1277.

⁸³ "Ma dividendosi le popolazioni in tante casate, se alcuno di loro commette homicidio, la casata della parte offesa prende le armi contra tutta la casata di chi commisse il delitto, et nella compositione et aggiustamento tutti contribuiscono, come se havessero di propria mano commesso l'homicidio", in C. P. Karalewsky, 'La missione greco-cattolica della Cimarra nell'Epiro nei sec. XVI-XVII', in *Bessarione*, XV, 2 (1911) 456.

⁸⁴ N. Jorga, *Notes et extraits*, vol. I, 250.

Dunque, “il farsi ripagare il sangue” era subentrato negli statuti di Scutari con la denominazione slava *urasba-vrasda*. Già nel 1308 gli statuti di Ragusa parlano della “*antiqua consuetudovrasde*”⁸⁵. Che negli Statuti di Scutari, come negli statuti delle altre città adriatiche, i capitoli relativi all’ *urasba* abbiano attinto al diritto penale slavo, ebbene questo viene confermato anche nel cap. CCXXV, che attribuisce il suo contenuto allo stesso Re Dušan: “*quistò capitulo sia scripto ne lo capitulo Sclavonescho che ne ha dato lo Re*”. Infatti, l’origine slava dell’istituto di *urasba* è confermata dal fatto che di esso si parla anche nel capitolo 94 dello *Zakonik* di Stefan Dušan, redatto qualche anno dopo la stesura degli Statuti di Scutari, nel 1349⁸⁶. I capitoli 224, 225 e 266 degli statuti di Scutari chiariscono come veniva risolto un caso di omicidio. Nel caso fossero prove schiaccianti, l’autore doveva prima pagare una penalità di 5 perperi, da essere suddivisi tra il Re e la famiglia della vittima. Poi doveva chiudersi in casa, finché i suoi familiari e la parte lesa si fossero accordati sull’ammontare dell’*urasba*, cioè la somma da pagare per porre fine a ulteriori spargimenti di sangue, come la prassi della *vendetta* imponeva. “*Le sang veut du sang*”, scriveva nel 1843 un discendente di emigranti albanesi, che avevano portato in Corsica l’uso della *vendetta*⁸⁷. L’ammontare dell’*urasba* doveva essere considerevole, visto che per affrontare il pagamento del sangue, l’omicida spesso era tentato di disfare la dote della moglie, cosa specificamente vietata dagli statuti, salvo il consenso dichiarato della moglie stessa⁸⁸. Il caso veniva rimandato al giudizio del Re, quando la famiglia dell’omicida non poteva pagare l’*urasba*. Mancando prove certe a carico dell’accusato, questi faceva comparire davanti al tribunale persone, tra familiari ed amici, i quali dovevano dimostrare, sotto giuramento, l’estraneità del loro congiunto al fatto. A presunti complici, tenuti a pagare mezza *urasba*, bastava portare solo sei persone per essere scagionati. Il “pagamento del sangue” era previsto anche in quello ch’è monumento del diritto consuetudinario albanese, il *Kanun di Lek Ducagini*. Esso veniva osservato ugualmente nell’Albania meridionale. Nel 1632, dopo l’uccisione d’un Albanese di Arilla (Ciamuria), i suoi congiunti insistevano di ottenere il *pagamento del sangue*, che doveva ammontare a non meno di mille reali⁸⁹.

Il pagamento di sangue (*urasba*) previsto nei capitoli degli statuti di Scutari, riflette un primo tentativo di por fine all’uso antico della *vendetta*, che insanguinava i rapporti fra diverse famiglie per intere generazioni, trasformandola in un risarcimento da pagare in danaro. Ma con l’invasione ottomana, nel XV secolo, il flusso delle popolazioni di montagna verso le città comportò cambiamenti importanti al loro

⁸⁵ M. Šufflay, *Städte und Bürgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters*, (trad. alb. Tirana 2009) 145.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ N. Stephanopoli, *Génie des colonies grecques, spartiates et peuple indigène de la Corse*, (Paris 1843) XXII.

⁸⁸ Già il Codice di Giustiniano, nel VI sec., insisteva sul diritto esclusivo della moglie sulla propria dote: E. Stein, *Histoire de Bas-Empire*, vol. II 414.

⁸⁹ ASVe, *Dispacci Rettori et altre cariche: Corfù*, busta 17: dispaccio di Andrea Vedramin, Corfù, 6 giugno 1632; P. Xhufi, *Arbrit e Jugut: Vlora, Delvina e Janina shek. XXV-XVII*, (Tiranë 2017) 1271-1277.

tessuto sociale. Così, se prima la città d'Antivari contava 64 famiglie aristocratiche, nel 1553 ve n'erano rimaste solo 12. Si trattava d'un imbarbarimento della vita cittadina, e proprio allora, sotto la pressione dei nuovi arrivati dalle montagne vicine, il Comune d'Antivari chiedeva al Senato di Venezia di abrogare la norma statutaria relativa al *pagamento del sangue*. Sembra, che per i nuovi abitanti provenienti dalle montagne fosse più pratico risolvere i casi d'omicidio con il metodo tradizionale, cioè con la *vendetta*, che con il pagamento del sangue, cioè *urasba*.

Il riferimento nel testo degli statuti di Scutari all'antica istituzione albanese di "*besa*" costituisce un'altra prova lampante della pressione esercitata dal diritto consuetudinario sugli statuti stessi. Una disposizione del 5 gennaio 1391, integrata successivamente nel corpus degli statuti, condannava l'altro "prestando un giuramento non vero" (*non da vera cum besare*). Qui il sostantivo "*besa*", che significa un consolidato istituto del diritto consuetudinario albanese, viene tramandato nell'insolita forma verbale "*besare*", evidentemente creata dal copista per adattarla alle esigenze della lingua italiana.

Gli Statuti di Scutari rappresentano un monumento preziosissimo per la storia e la cultura dell'Albania medievale. Li potremmo paragonare con la *Cronaca di Giovanni Musachi* (1510), scoperta e pubblicata nel 1873 da Carl Hopf, che la definì "perla delle fonti per l'Albania medievale". Se *La Cronaca di Giovanni Musachi* ci scopre tanti lati sconosciuti della società feudale, gli *Statuti di Scutari* ci rivelano lo splendore d'una città straordinaria per la sua storia e la sua cultura, di cui essi erano espressione suprema.